



FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, li 03/07/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE/2019/039

Estensore: Dott.ssa Giulia Guerrieri

OGGETTO: Affidamento della fornitura di un software atto alla gestione e calendarizzazione online degli impianti sportivi comunali di Reggio Emilia, nonché di assistenza e servizi correlati per tre stagioni sportive

OGGETTO: Affidamento della fornitura di un software atto alla gestione e calendarizzazione online degli impianti sportivi comunali di Reggio Emilia, nonché di assistenza e servizi correlati per tre stagioni sportive

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia N. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo Sport” del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. N. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d’intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che *“ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata”*;
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010;
- che con atto di Designazione Prot. N. 411/U del 4 ottobre 2018 il Presidente della Fondazione nominava *“Responsabile della transizione Digitale”* della Fondazione il Dott. Domenico Savino;

Visti:

- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 *“Codice dell’Amministrazione Digitale”* (CAD) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 179/2016, in attuazione dei criteri direttivi previsti dall’art. 1 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono riordinate le numerose disposizioni succedutesi nel tempo in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni;
- l’art. 2, comma 1 del CAD il quale dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare: *“la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”*;

Considerato:

- che la Fondazione per lo Sport, pur non rientrando tra i soggetti di cui all’art. 2, co. 2 e 3 del Codice dell’amministrazione digitale è tuttavia da considerarsi tra gli organismi di diritto pubblico (cioè dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici);
- che, quindi, come tale, ad essa si applicano le disposizioni di cui al capo V del Codice dell’amministrazione digitale, concernenti l’accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali;
- che attualmente la Fondazione per lo Sport è dotata di un software gestionale che consente agli utenti finali la sola consultazione del calendario degli impianti sportivi;
- che la Fondazione intende quindi ottemperare agli adempimenti dell’articolato e complesso *corpus normativo* di cui sopra, favorendo il soddisfacimento degli interessi degli utenti, dotandosi di un software gestionale, che consenta la prenotazione degli spazi disponibili nei diversi impianti sportivi direttamente attraverso internet, facilitando così l’interazione con l’utente finale;
- che la fornitura del software deve comprendere in via esemplificativa:
 - a. la calendarizzazione puntuale e la gestione di tutti gli impianti sportivi comunali di competenza della Fondazione per lo Sport, considerando anche i diversi spazi presenti nei diversi impianti/complessi sportivi (stimati in oltre 120);
 - b. la possibilità per gli utenti finali di visualizzazione interattiva on-line dei calendari dei singoli impianti sportivi, senza essere registrati ad alcun servizio per tipologia di sport, data e orari disponibili, ecc...;
 - c. la possibilità di registrarsi alla piattaforma e quella di prenotare in autonomia uno spazio disponibile da parte dell’utenza finale;

- d. la possibilità di una “calendarizzazione massiva nascosta” in back-office per i dipendenti della Fondazione per lo Sport, in funzione della calendarizzazione annuale degli impianti;
- e. l’applicazione puntuale del Tariffario vigente della Fondazione per lo sport, consultabile sul sito internet www.fondazionesport.it;
- f. l’accesso diversificato in back-office per il personale della Fondazione per lo sport e per i singoli gestori degli impianti sportivi, che dovranno avere accesso alla gestione del solo impianto sportivo in loro gestione;
- g. l’accesso da parte dell’utente finale attraverso un’autenticazione sicura (in via esemplificativa il sistema di Identità Digitale della Pubblica Amministrazione SPID <https://developers.italia.it/it/spid/>), che ne garantisca l’identità;
- h. gestione agevole dell’anagrafica degli utenti registrati;
- i. controllo di gestione del singolo impianto sportivo (e per tipologia di impianto) e possibilità di implementazione di domotica sugli impianti sportivi;
- j. l’assistenza, l’aggiornamento e la manutenzione dello stesso;
- k. un servizio di formazione del personale dedicato alla gestione del servizio/sistema e preliminare al GO- live della piattaforma;
- l. fine-tuning successivo al go-live;
- m. manutenzione adeguativa e correttiva per la risoluzione di bug;

Valutato:

- che si è provveduto ad una informale attività preliminare, finalizzata a sondare il mercato di riferimento per verificare la tipologia dei servizi offerti dalle diverse software house;
- che l’acquisto di tale piattaforma, volta ad agevolare il sistema di prenotazione e calendarizzazione dell’impiantistica sportiva della Fondazione, deve inserirsi all’interno del raggiungimento di un obiettivo più ampio, ovvero quello della attivazione della c.d. “scrivania digitale della Fondazione per lo Sport”, la quale si configura come uno strumento volto non solo alla mera gestione e calendarizzazione degli impianti sportivi, ma anche come la possibilità di ampliare e semplificare l’operato della Fondazione con nuove applicazioni aderenti alle esigenze della stessa;
- che – in base alle informazioni acquisite tramite informale indagine di mercato - l’operatore economico in grado di fornire un prodotto quanto più rispondente alle esigenze della Fondazione è risultato essere Enterprise Digital Solutions s.r.l., avente sede a Bari, in Via Fratelli Mannarino n. 37, C.F. e P.IVA 07175960728;
- che il preventivo di Euro 39.500,00 oltre IVA, acquisito agli atti con prot. n. FONDAZIONESPORT/2019/00878/E, comprende, oltre allo sviluppo, integrazione e modellazione del software in base alle esigenze della Fondazione, un utilizzo “FULL” per n. 3 anni e la formazione per il personale dipendente della Fondazione e per i gestori degli impianti comunali per n. 5 giornate presso la città di Reggio Emilia;
- che il tempo previsto dall’azienda per la messa in opera del sistema sarebbe di circa un mese lavorativo, consentendo quindi alla Fondazione di calendarizzare la stagione sportiva

2019/2020 già con il nuovo software (dai calendari definitivi). Dalla stagione sportiva 2020/2021 gli utenti potrebbero direttamente richiedere l'utilizzo degli impianti sportivi sul portale, mentre la terza annualità prevista servirebbe a consolidare l'utilizzo del software da parte degli utenti;

- che si ritiene di non procedere con un affidamento del servizio per un elevato numero di anni, perché trattasi di un bene "sperimentale", configurato e personalizzato sulle esigenze della Fondazione. Non trattandosi di un bene standardizzato, infatti, la Fondazione potrebbe comunque non ritenere il software – una volta implementato e personalizzato – pienamente rispondente alle proprie esigenze. Mantenendo quindi un periodo di tempo di affidamento della fornitura del software limitato, si potrà – a fronte del livello di soddisfazione – decidere se proseguire o meno nell'utilizzo del medesimo;
- che si pone comunque il rischio che l'operatore economico, nonostante le valutazioni positive ottenute sulla parte tecnica, non sia in grado – in fase esecutiva – di sviluppare e personalizzare il software prescelto secondo le aspettative della Fondazione, soprattutto stante la specificità dell'affidamento, che comporta una personalizzazione del programma;

Ritenuto infine:

- che, con riferimento alle eventuali spese da sostenersi negli anni successivi alla durata naturale del contratto per eventuali aggiornamenti, manutenzioni e/o spese di licenza – in caso di piena soddisfazione del prodotto alle esigenze di Fondazione – si possa procedere ad affidare tali prestazioni al medesimo fornitore e ciò in ragione dell'infungibilità della prestazione;
- che nel caso di specie, può affermarsi che il software di cui trattasi, una volta personalizzato e reso del tutto confacente alle peculiari esigenze di Fondazione, possa essere considerato infungibile, in quanto l'unico a garantire il soddisfacimento del bisogno, ciò seppure in assenza di un brevetto sullo stesso;
- che a tal proposito anche A.N.AC., con le Linee Guida n. 8 del 2017 "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", ha considerato le modalità di acquisizioni di beni ritenuti infungibili, come ad esempio le acquisizioni di servizi e forniture informatiche, in deroga alle procedure di affidamento considerate "ordinarie" dal D.Lgs. 50/2016;
- che l'infungibilità del servizio, peraltro, consente di per sé di superare il principio di rotazione di cui alle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", secondo cui occorrerebbe procedere alla rotazione degli affidamenti e degli inviti e ciò proprio in ragione della circostanza che, stante la peculiarità (infungibilità) del servizio fornito, non vi sono nel mercato altri operatori economici in grado di fornire la prestazione richiesta;

Dato atto:

- anche da un punto di vista economico, che l'offerta di base per la fornitura del software e suo sviluppo è in linea con il mercato;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., è individuato nella persona del Direttore della Fondazione, Dott. Domenico Savino;

Richiamato l'art. 36, co. 1 e co. 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., che prevede che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

Ritenuto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010 convertito in legge N. 217/2010, al presente affidamento è attribuito il seguente Codice **CIG: ZB02912825**;

Vista l'allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell'atto a firma dell'estensore dello stesso, Giulia Guerrieri di cui al prot. n. FONDAZIONESPORT/2019/00951/E;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di affidare la fornitura della piattaforma gestionale Wansport.com come nuovo programma di calendarizzazione e gestione degli impianti sportivi comunali a Enterprise Digital Solutions s.r.l., avente sede a Bari in Via Fratelli Mannarino n. 37- C.F e P.IVA 07175960728 ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma, 2 lettera a), del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, alle condizioni riportate in narrativa;
2. di nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Fondazione Dott. Domenico Savino;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva di Euro 39.500,00 oltre IVA trova copertura nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019;
4. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del "Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)", che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino
(documento firmato digitalmente)